



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176, e, segnatamente, l'articolo 2, che dispone, in particolare, che *“Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato”* e che *“Il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*, e, in particolare, l'articolo 58 concernente il collocamento fuori ruolo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante *“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e successive modifiche ed integrazioni”*, e, in particolare, gli articoli 34 e 170 ultimo comma;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, relativo alla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, concernente, tra l'altro, i poteri di gestione rimessi alla dirigenza pubblica nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità in materia di organizzazione del lavoro, nonché la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attuative e di gestione;
- VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

- VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante “*Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*”;
- VISTO il decreto interministeriale 5113/551 del 4 marzo 2024 di istituzione di posti di funzione da destinare al personale della Polizia di Stato inviato presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTA la comunicazione n. 0049785 del 17 aprile 2024 della Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie – Unità per i visti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativa alle procedure di assegnazione del personale della Polizia di Stato da destinare agli Uffici Visti della Rete diplomatico-consolare;
- CONSIDERATA la necessità di inviare presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un contingente massimo di venti unità di personale della Polizia di Stato;
- RITENUTO di dover disciplinare la procedura di selezione e la durata dell'impiego presso le Sezioni Visti delle sedi indicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure di selezione di personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che espletano funzioni di polizia, da inviare presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, individuati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, n. 176.

Articolo 2

Selezione del personale della Polizia di Stato da inviare presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 133 del 2023, il personale della Polizia di Stato, appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, da impiegare presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

destinato alle predette sedi diplomatiche o consolari, individuate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo superamento della procedura selettiva di cui agli articoli 5 e seguenti del presente decreto.

2. Le selezioni per l'impiego del suddetto personale sono indette dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, che provvede altresì a indicare le sedi da ricoprire, previamente individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 3

Durata dell'incarico

1. Il periodo minimo di permanenza in sede è fissato in due anni, prorogabile al massimo di altri due anni, fatti salvi i casi di cui al penultimo comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 4

Requisiti di partecipazione alla selezione

1. Il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 del presente decreto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, per accedere alle procedure di selezione:
 - a) essere in servizio effettivo da almeno 10 anni alla data di pubblicazione della procedura di selezione, anche prestati in parte nel ruolo degli agenti e assistenti;
 - b) non aver ancora compiuto 57 anni alla data di pubblicazione della procedura di selezione;
 - c) essere in servizio da almeno 3 anni o aver prestato servizio, negli ultimi 10 anni, per almeno 3 anni, anche nel ruolo agenti ed assistenti, presso i seguenti Uffici:
 - Uffici di Polizia di frontiera (o Uffici con attribuzione di funzioni di Polizia di frontiera);
 - Uffici immigrazione o Squadre mobili delle Questure;
 - altri Uffici investigativi centrali e territoriali della Polizia di Stato;
 - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere;
 - d) non aver riportato, negli ultimi 2 anni, nei rapporti informativi, un giudizio inferiore a "distinto";
 - e) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto negli ultimi 10 anni;
 - f) non essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare per sanzioni superiori al richiamo scritto e/o penale e non aver riportato condanne penali per delitti non colposi;
 - g) dimostrare un'adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese o, per coloro destinati nei Paesi francofoni, della lingua francese o di una delle lingue ufficiali o più parlate in una delle sedi individuate, corrispondente almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento del Consiglio d'Europa (QCER);
 - h) non aver svolto incarichi di servizio all'estero per conto dell'Amministrazione per un periodo, anche non continuativo, superiore ai 4 anni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i) dimostrare un'adeguata conoscenza delle norme e procedure relative all'ingresso e al soggiorno del cittadino straniero nel territorio dello Stato.

Articolo 5

Presentazione delle domande da parte del personale interessato

1. Per prendere parte alla selezione, i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 devono presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo allegato alla procedura di selezione, corredata altresì da un *Curriculum vitae* aggiornato.
2. Nell'istanza di partecipazione, il candidato attesta il possesso dei titoli indicati nell'articolo 6 del presente decreto.
3. Nell'istanza il candidato deve esprimere un ordine di gradimento decrescente per le sedi tra quelle indicate nella procedura di selezione, in relazione alle quali sia in possesso della conoscenza linguistica di cui alla lettera g) dell'articolo 4.

Articolo 6

Valutazione dei titoli

1. Ai fini della selezione sono ammessi i seguenti titoli, cui è attribuito il punteggio affianco indicato:
 - a) attestato di partecipazione a corsi in materia di falso documentale o corsi per *debriefing officer* o corsi per *screening officer*, organizzati da Istituti/Centri di formazione della Polizia di Stato o dall'Agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera - Frontex: 1 punto per ogni corso, fino ad un massimo di 3 punti;
 - b) numero di anni di permanenza presso gli Uffici di Polizia di frontiera (o Uffici con attribuzione di funzioni di Polizia di frontiera), Uffici immigrazione e Squadre mobili delle Questure, altri Uffici investigativi centrali e territoriali della Polizia di Stato o la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere: 1 punto ogni 3 anni di permanenza, fino ad un massimo di 3 punti;
 - c) conoscenza della lingua inglese o francese, secondo i livelli del Quadro comune europeo di riferimento del Consiglio d'Europa (QCER) di seguito indicati, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, tenendo presente che in caso di possesso di più certificazioni per una stessa lingua verrà attribuito il punteggio corrispondente alla certificazione di livello più elevato:
 - livello C2 della lingua inglese: 1,5 punti;
 - livello C2 della lingua francese: 1,5 punti;
 - livello C1 della lingua inglese: 1 punto;
 - livello C1 della lingua francese: 1 punto;
 - livello B2 della lingua inglese: 0,5 punti;
 - livello B2 della lingua francese: 0,5 punti;
 - d) certificazione attestante la conoscenza non inferiore al livello B2 di una delle lingue ufficiali o più parlate in una delle sedi individuate: 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti;
 - e) conoscenza di un'ulteriore lingua tra quelle ufficiali o più parlate nelle sedi individuate, a prescindere dall'eventuale certificazione prodotta dal candidato: 0,5 punti, fino ad un massimo di 1,5 punti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- f) pregresse esperienze in contesti internazionali maturate all'interno dell'Amministrazione o in altri ambiti professionali: 1 punto.

Articolo 7

Commissione selettiva

1. Le istanze sono valutate da un'apposita Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
 - un Dirigente superiore della Polizia di Stato che la presiede, individuato nell'ambito della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere o della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale;
 - uno o più funzionari della Polizia di Stato in rappresentanza dei seguenti Uffici: Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Direzione centrale della polizia criminale, Direzione centrale della polizia di prevenzione, Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, Area di Staff – Relazioni Internazionali c/o la Segreteria del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;
 - uno o più funzionari della Carriera diplomatica o dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individuati dalla Segreteria generale;
 - uno o più funzionari linguistici in servizio presso articolazioni centrali e territoriali del Ministero dell'interno o funzionari della Carriera diplomatica o dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o docenti delle Università convenzionate mediante conferimento di incarico a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuati preferibilmente tra i componenti della Commissione per la selezione del personale da impiegare in contesti internazionali, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato, in servizio presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere o la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
4. Con il decreto di cui al primo comma sono altresì nominati il Presidente, i componenti e il segretario supplenti.

Articolo 8

Colloquio

1. La Commissione di selezione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del colloquio e dei punteggi da attribuire ai candidati, predisponendo apposito verbale da pubblicare sul portale "Doppiavela" della Polizia di Stato. Nella medesima riunione, i componenti della Commissione sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. La Commissione convoca per il colloquio un numero di candidati pari al triplo delle posizioni disponibili, tra coloro che, sulla base dei titoli di cui all'articolo 6, hanno ottenuto il punteggio più alto.
3. Il colloquio è volto a verificare i seguenti ambiti, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio attribuibile dalla Commissione:
 - a) livello di conoscenza della lingua inglese o francese, ovvero di una delle lingue ufficiali o più parlate nelle sedi indicate nella procedura di selezione: da 1 a 5 punti;
 - b) conoscenza della normativa e delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno del cittadino straniero nel territorio dello Stato: da 1 a 5 punti;
 - c) possesso di idonee capacità professionali e attitudinali connesse alla peculiarità del contesto lavorativo: da 1 a 5 punti.
4. Il colloquio può essere svolto in presenza o in modalità telematica.
5. Qualora i candidati che hanno sostenuto il colloquio di cui al comma 1 non risultino idonei, la Commissione può convocare un'ulteriore aliquota di candidati, in possesso dei requisiti prescritti, nella misura massima di un ulteriore doppio delle posizioni disponibili.
6. In caso di parità di punteggio, sono ammessi al colloquio tutti i candidati con punteggio pari a quello dell'ultimo classificato.

Articolo 9

Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. In esito ai colloqui, la Commissione di selezione forma una graduatoria dei candidati idonei sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai sensi degli articoli 6 e 8; la graduatoria è sottoposta all'approvazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. La graduatoria rimane valida per un periodo di due anni dall'approvazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma la possibilità per l'Amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti dei candidati idonei oppure di indire una nuova procedura di selezione.
3. L'abbinamento del personale selezionato alle sedi individuate avviene seguendo l'ordine della graduatoria finale, in base alla lingua conosciuta e tenuto conto delle preferenze espresse in sede di presentazione delle istanze. Al fine, comunque, di garantire la copertura di tutte le sedi individuate nella procedura di selezione, resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di individuare d'ufficio, tra i candidati risultati idonei, il personale da abbinare alle sedi rimaste scoperte.
4. La graduatoria finale è pubblicata sul portale "Doppiavela" della Polizia di Stato.

Articolo 10

Assegnazioni del personale selezionato alle sedi

1. Il personale che ha superato le selezioni viene assegnato alle sedi individuate, con decreto interministeriale della Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, previa finalizzazione del decreto di collocamento fuori ruolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. In caso di mancanza di candidature per una sede, al posto vacante è assegnato il primo candidato utilmente collocato in graduatoria in base alla lingua conosciuta.
3. L'invio del personale idoneo presso le sedi diplomatico-consolari assegnate è subordinato al completamento delle necessarie procedure amministrativo-contabili.
4. Il personale assegnato, prima della partenza, frequenta, anche in modalità e-learning, qualora necessario, un apposito corso di formazione, della durata di cinque giorni, da svolgersi presso i competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale; lo stesso personale è sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie, laddove previste per l'ingresso nel Paese di assegnazione, nonché ad eventuali ulteriori indicazioni sanitarie.
5. L'assegnazione può essere revocata per la sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, per contingenti esigenze di servizio o per causa di forza maggiore.

Articolo 11

Inquadramento organico e trattamento economico del personale

1. Il personale selezionato ai sensi del presente decreto e inviato presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari è inquadrato nell'organico delle rappresentanze diplomatico-consolari individuate ai sensi dell'articolo 1 e occupa posti di livello corrispondente alla qualifica rivestita, determinato conformemente alle equiparazioni stabilite per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ovvero "assistente amministrativo" per il personale del ruolo degli Ispettori e "coadiutore" per il personale del ruolo dei Sovrintendenti.
2. Per quanto concerne il trattamento economico del personale inviato presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 133 del 2023.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato sono incaricate, ognuna per la parte di specifica competenza, di dare attuazione al presente decreto.

Roma, 18 GIU 2025

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pisani

